

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 207 DEL 27.12.2018

OGGETTO: Servizio elaborazione del file XML ai fini dell'adempimento pubblicitario di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, riguardante gli appalti stipulati nell'anno 2018 – SMARTCIG ZD8265A313

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 117.366 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2019;

Vista la Delibera della Giunta camerale n. 10.60 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il budget direzionale 2019 ai Dirigenti;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018, con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Richiamata la Determina n. 175 del 18/12/2017, con la quale è stato affidato, alla Soc. INFOSOFT SRL, con sede legale in Viterbo, Via Vico Squarano, P.IVA. /C.F. 01715690564, il "*Servizio elaborazione del file XML ai fini dell'adempimento pubblicitario di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, riguardante gli appalti stipulati nell'anno 2017- SMARTCIG 2072113046*", al prezzo di € 350,00 + IVA, per un totale di € 427,00;

Vista la necessità di provvedere a tale adempimento anche in merito agli appalti conclusi nell'anno 2018;

Vista la Delibera ANAC n. 39 del 20/01/2016, la quale, all'art. 4, stabilisce quali sono le informazioni che debbono essere oggetto di tale adempimento;

Preso atto che l'ultima comunicazione pubblicata da ANAC sul proprio sito – estratta in data 13/12/2018 ed acquisita gli atti – non reca alcuna novità rispetto all'ultimo aggiornamento datato 26/01/2018, ragion per la quale sia le modalità che le tempistiche non hanno subito alcuna variazione;

Visto il Documento ANAC "Specifiche Tecniche", che stabilisce, all'art. 3.1.1, le modalità di compilazione dei relativi campi;

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA;

- Considerato che il Capitolato del bando MEPA "Servizi di supporto specialistico" prevede, all'art. 6.3.3, il "supporto specialistico in materia di acquisti e appalti", il quale tuttavia comprende soltanto "gli interventi mirati a supportare la programmazione degli approvvigionamenti, la scelta delle modalità e degli strumenti di approvvigionamento da adottare, la pianificazione delle procedure di affidamento, la definizione e l'aggiornamento di elenchi/albi fornitori, la definizione di studi di fattibilità/strategie di gara, la stesura della relativa documentazione di gara" e non contempla, invece, un servizio di predisposizione di files in formato elettronico speciale (come quelli richiesti dall'adempimento normativo di cui sopra);

Vista, quindi, la necessità di individuare extra – Mepa il soggetto cui affidare il servizio in oggetto;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto *"anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"*;

Considerato che, ai sensi sia dell'art. 3.7 della Linea Guida ANAC 4 (*"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici"*) sia dell'art. 2 comma 5 del Regolamento Camerale per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia (adottato con Atto del Consiglio n. 114.359 del 03/05/2018), il principio della rotazione può essere derogato, tra l'altro, nel caso di *"aspettativa di affidabilità dell'operatore economico e/o idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso"*, desumibile da precedenti contratti;

- Rilevato, al riguardo, che l'applicazione del principio di rotazione debba essere adeguatamente contemperata con il criterio della proporzionalità degli affidamenti di cui all'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016, e che pertanto alla stessa si possa parzialmente derogare nei casi in cui il ripetuto coinvolgimento del precedente appaltatore, ai fini del nuovo affidamento del medesimo servizio, avvenga per la prima volta, a differenza invece dei casi in cui il reinvito dell'appaltatore uscente avvenga dopo reiterati affidamenti disposti per più anni;

Preso atto che nel caso di specie la Soc. INFOSOFT SRL è stata affidataria, da parte della Camera, soltanto del servizio relativo agli appalti conclusi nell'anno 2017, mentre per gli anni precedenti l'Ente camerale si è sempre rivolto ad altre Società;

Evidenziato, inoltre, che l'affidamento del servizio in oggetto avviene non già per soddisfare le esigenze (istituzionali e/o amministrative) dell'Ente, bensì unicamente per poter adempiere ad un preciso obbligo pubblicitario previsto dalla normativa dettata in materia di anticorruzione (Legge 190/2012), la quale - prevedendo espressamente (all'art. 33) che *"la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni... costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* - richiede estrema attenzione nel procedere all'adempimento pubblicitario, e ciò presuppone la necessità di affidarsi a Società delle quali la stazione appaltante abbia già avuto modo di verificare la puntualità e l'accuratezza;

Preso atto che nel caso di specie la Soc. INFOSOFT SRL ha garantito, in relazione agli appalti conclusi nell'anno 2017, il corretto adempimento all'obbligo pubblicitario in questione, come risulta dalla conferma del buon esito della verifica eseguita da ANAC in data 26/02/2018 (acquisita agli atti) ad un costo di 350 + IVA;

Ritenuto, pertanto, di poter interpellare nuovamente, per la pubblicazione degli appalti conclusi nell'anno 2018, la stessa Soc. INFOSOFT SRL, e preso atto che quest'ultima, su richiesta inoltrata dall'Ufficio Provveditorato con mail del 13/12/2018, ha inviato, con mail del 14/12/2018 (Prot. n. 18840 del 17/12/2018), un preventivo di € 400,00 + IVA, per un totale di € 488,00, comunicando altresì di accettare le tempistiche proposte dalla Camera, ossia:

invio, da parte della Camera, del file excel degli appalti 2018 entro il 10/01/2019;

conversione del file excel nel formato XML entro il 15/01/2019

Ritenuto comunque congruo il prezzo proposto;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il *"Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia"*, approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018;

Considerato che, in base all'art. 11 comma 4 del Regolamento sopra citato, la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:

- Annotazioni Riservate ANAC;
- DURC;
- Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che per quanto riguarda la Soc. INFOSOFT SRL:

- dalle Annotazioni Riservate ANAC del 17/12/2018 non risulta alcuna irregolarità;
- è stato acquisito il DURC con scadenza al 16/01/2019 (Prot. n. 18861 del 17/12/2018)
- l'autodichiarazione dei requisiti è stata acquisita con nota Prot. .n 18887 del 18/12/2018;

- Visto l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80](#), ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha comunque il diritto *"...al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto"*);

- Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Soc. INFOSOFT SRL il servizio di elaborazione del file XML ai fini dell'adempimento pubblicitario di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, riguardante gli appalti stipulati nell'anno 2018;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina AVCP (ora ANAC) n. 8 del 18/11/2010, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM ZD8265A313 per l'importo di € 400,00 + IVA;
- la tracciabilità verrà acquisita successivamente

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che la suddetta Società non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di una penale dell'importo di € 40,00 (ossia il 10% dell'importo netto dell'affidamento);

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui il servizio non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del Provveditore Roberta Di Pastena, Responsabile del procedimento;

Considerato che né la Responsabile del Procedimento né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile della presente procedura;

Di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 – alla Soc. INFOSOFT SRL, con sede legale in Viterbo, Via Vico Squarano, P.IVA. /C.F. 01715690564, il *“Servizio elaborazione del file XML ai fini dell'adempimento pubblicitario di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, riguardante gli appalti stipulati nell'anno 2018– SMARTCIG ZD8265A313”*, al prezzo di € 400,00 + IVA (tot. € 488,00),



in accettazione del preventivo acquisito con mail del 14/12/2018 (Prot. n. 18840 del 17/12/2018), conferendo all'Ufficio Provveditorato il mandato di comunicare alla suddetta Società il presente affidamento e di acquisire dalla stessa i dati della tracciabilità;

Di quantificare in complessivi € 488,00 la spesa necessaria per il servizio sopra citato e di rinviare ad un successivo provvedimento la prenotazione degli oneri relativi all'annualità di valenza contrattuale;

Di prevedere – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l'applicazione di una penale dell'importo di € 40,00 (ossia il 10% dell'importo netto dell'affidamento), e di prevedere altresì – nel caso in cui il servizio/fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Di dare mandato alla Segreteria Generale di pubblicare il presente atto sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."